Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. 1188.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un lascito di L. 500.000, disposto in suo favore dalla sig.ra Cadenini Maria Genoveffa, con testamento olografo n. 46738 di repertorio in data 5 dicembre 1968, a rogito dott. Angelo Sandri.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 85. — CARUSO

LEGGE 30 luglio 1973, n. 488.

Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.

Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.

Art. 2.

Dal 1° ottobre 1973 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici.

Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari.

Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Art. 3.

Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato un triennio di servizio, senza demerito, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alla annessa tabella.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16, lettera *b*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

Ai maestri d'arte, che assumono la qualifica di aiutante tecnico, e agli applicati di segreteria si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonchè il relativo trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti al convitto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente,

dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonchè il trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI DI MILANO, ROMA E PALERMO

PARAMETRI	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo	Qualifica	Numero di posti
443	—	3.256.050	Direttore	3
430	—	3.160.500	Vice-direttore	6
397	3	2.917.950		
307	—	2.256.450	Insegnante	75
243	8	1.786.050		
208	6	1.528.800		
165	2	1.212.750		
307	—	2.256.450	Assistente	66
243	8	1.786.050		
208	6	1.528.800		
165	2	1.212.750		
297	—	2.182.950	Segretario	3
255	5	1.874.250		
218	4	1.602.300		
178	4	1.308.300		
160	2	1.176.000		
213	—	1.565.550	Aiutante tecnico	18
183	5	1.345.050		
163	4	1.198.050		
143	4	1.051.050		
140	2	1.029.000		
213	—	1.565.550	Applicato di segreteria	6
183	5	1.345.050		
163	4	1.198.050		
143	4	1.051.050		
140	2	1.029.000		
178	—	1.308.300	Cuoco	6
165	6	1.212.750		
143	3	1.051.050		
165	—	1.212.750	Bidello - Bidello custode	18
143	6	1.051.050		
133	4	977.550		
143	—	1.051.050	Aiutante cuoco di cucina, di mensa	6
133	4	977.550		
133	—	977.550	Accudiente al convitto e guardarobiera	45
115	4	845.250		

LEGGE 30 luglio 1973, n. 489.

Modifica alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'accademia militare che abbiano superato il corso dell'accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'accademia ».

Art. 2.

Nel quadro I della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, il secondo e terzo comma della colonna « titolo del corso » sono sostituiti dai seguenti:

« corso applicativo per ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

corso applicativo per marescialli nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 490.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « idrologia e climatologia medica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 10 ottobre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « idrologia e climatologia medica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Istituto di riposo e cura per anziani « V. Emanuele II », vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 74. — VALENTINI

Repertorio n. 451

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » di Ancona per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di idrologia e climatologia medica della facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettantadue e questo giorno dieci del mese di ottobre in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Milano, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore in data 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: prof. Roberto Gualtierotti docente universitario; dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, funzionario, testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 5 luglio 1972;

dall'altra

il sig. Mario Perovich nato a Zara il 30 aprile 1914, presidente dell'Istituto di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » di Ancona, con sede in lungomare Vanvitelli, 18, di seguito denominato I.N.R.C.A., debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'I.N.R.C.A. stesso a firmare il presente atto, giuste le deliberazioni assunte in data 29 luglio 1971 e 19 febbraio 1972;

premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di idrologia e climatologia medica;

che l'insegnamento della idrologia e climatologia medica ha assunto sempre più una vasta importanza scientifica con l'approfondimento degli studi bioclimatologici;

che l'I.N.R.C.A. è particolarmente interessato a dare impulso agli studi di bioclimatologia tanto che in data 28 aprile 1971 ha stipulato con l'Università degli studi di Milano una convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Ancona di una sezione del « Centro di ricerche di bioclimatologia medica », centro costituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano sin dal 28 marzo 1969 e diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di idrologia e climatologia medica;

che allo scopo di approfondire i rapporti di collaborazione già esistenti tra i due enti, l'I.N.R.C.A. è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo da assegnare alla cattedra di idrologia e climatologia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano e da destinare all'attività del centro universitario di ricerche di bioclimatologia medica;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano rispettivamente nelle sedute del 18 aprile 1972, 12 luglio 1972 e 5 luglio 1972, hanno esaminato ed approvato, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la stipulazione di un'apposita convenzione con l'I.N.R.C.A. per la istituzione di detto posto di ruolo;

tutto ciò premesso

tra l'Università degli studi di Milano e l'I.N.R.C.A., rappresentati come sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'I.N.R.C.A., affinchè alla cattedra di idrologia e climatologia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga assegnato un posto di ruolo di assistente destinato all'attività del centro universitario di ricerche di bioclimatologia medica, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguenti al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'I.N.R.C.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.R.C.A. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di ruolo di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare al sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano ed è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo, da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sette facciate intere e parte dell'ottava.

Romolo DEOTTO
Mario PEROVICH
Roberto GUALTIEROTTI, *teste*
Leonilde MAGRI n. BELLAGENTE, *teste*
Mario LUZI

Registrato a Milano l'11 ottobre 1972 - Ufficio del registro, atti pubblici - Serie 71 - M.E., vol. 50 - Esatte lire: *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Zagarolo » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Zagarolo », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Zagarolo » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1972, n. 35;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Zagarolo » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Zagarolo » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Zagarolo ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Zagarolo » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Zagarolo » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini soprá indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 70

Disciplinare di produzione del vino « Zagarolo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Zagarolo » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Zagarolo » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da viti dei vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad massimo del 70%;

Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da viti dei vitigni Bellone e Bonvino, presenti nei vigneti fino ad massimo del 10% del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Zagarolo » comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo.

Tale zona è così delimitata:

a nord-ovest, partendo dall'incrocio della via Prenestina con il confine comunale di Zagarolo, in prossimità di passo del Lupo, il limite segue il confine comunale di Zagarolo in direzione nord-est fino a raggiungere quello di Gallicano in località Quarto di Corzano.

Prosegue quindi lungo il confine settentrionale ed orientale di Gallicano sino ad incontrare nuovamente quello di Zagarolo in prossimità di Colle Pastore, segue poi il confine di Zagarolo in direzione sud-est e poi sud-ovest ed infine risale un tratto di questo confine comunale in direzione nord sino ad incrociare la strada che conduce a S. Cesareo. Segue quest'ultima strada fino a raggiungere la via Casilina, in prossimità del km. 29,5; percorre quindi la via Casilina sino al km 29, da dove segue la via Maremmana inferiore sino al km 2, quindi seguendo una retta verso nord, raggiunge la via Casilina al km 27.

Dal km 27 sulla via Casilina prosegue in linea retta verso nord-est fino al punto d'incrocio dell'impluvio che attraversa la tenuta di S. Cesareo con la ferrovia, segue quindi detto impluvio in direzione nord fino al fosso della Vetrice, prosegue quindi sempre verso nord lungo questo corso d'acqua, che cambia nome in fosso di Pallavicina, sino ad incontrare la strada per Pallavicina in prossimità del laghetto di Mondo, segue questa strada raggiungendo Pallavicina. Da qui segue la strada che attraverso Valle Marchetta e prato Rinaldo va ad incrociare la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità del km. 24 prosegue quindi lungo la strada statale n. 6, verso la stazione di Laghetto, fino ad incrociare il confine comunale di Montecompatri che segue poi verso nord, sino a raggiungere la via Prenestina in prossimità del passo del Lupo chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Zagarolo » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. In ogni caso sono da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare e non al di sotto dei 100 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Zagarolo » non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Zagarolo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Zagarolo » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco (o amabile), morbido, caratteristico, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Zagarolo » che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12° e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Zagarolo » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10491)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Terza modifica al decreto ministeriale 12 marzo 1970, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1970, n. 217, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto comitato e di integrarlo con la sostituzione del presidente;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 12 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1970, n. 217, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, è presieduto dal dott. Ruggiero Firrao, dirigente generale delle importazioni e delle esportazioni, in sostituzione del dott. Beniamino Miozzi, collocato a riposo, fermo restando il principio dell'onnicomprensività delle retribuzioni dei dirigenti, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1973
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 99

(10500)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1973.

Erogazione di un aiuto comunitario per i semi di cotone nella campagna di commercializzazione 1973-74.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 160 del 17 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visto il regolamento CEE n. 1358/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 141 del 28 maggio 1973, che fissa l'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1973-74;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per i semi di cotone del raccolto 1973, si osservano le disposizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui al precedente articolo, i produttori interessati sono tenuti a dichiarare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio entro il 31 agosto 1973 la superficie seminata a semi di cotone, espressa in ettari e are, e la sua ubicazione (comune, località, ecc.).

Art. 3.

L'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1973-74 nella misura di lire 51.762,50.

Art. 4.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. » nell'ambito ed in esecuzione dei compiti d'intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata dai produttori interessati all'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 novembre 1973.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome, indirizzo e qualifica del richiedente;

superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

qualità e varietà di seme impiegato nella coltivazione;

sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

quantitativi di prodotto raccolti ed il luogo di deposito del prodotto stesso ovvero, se questo è stato venduto e preso già in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Alla predetta domanda dev'essere allegato l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'« attestato di produzione », richiamato al precedente art. 5 viene rilasciato, previi i controlli ed accertamenti del caso, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura

competente per territorio. Detto attestato, oltre a indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

le quantità di prodotto ottenute sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo;

l'importo, in lire italiane, dell'aiuto spettante.

Art. 7.

Una distinta delle dichiarazioni di semina, delle domande di aiuto e degli attestati di produzione, dev'essere trasmessa mensilmente, a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10522)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1973.

Divieto di impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti miscele di meta e paracresolo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Considerati i dubbi di ordine sanitario sorti in merito all'impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti miscele di meta e paracresolo e la mancanza di documentazione tossicologica idonea a fugare tali dubbi;

Considerato altresì lo scarso impiego che dette miscele trovano attualmente in agricoltura;

Visto il parere espresso al riguardo dalla commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta dell'8 giugno 1973;

Decreta:

E' vietato l'impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti miscele di meta e paracresolo.

E' concesso un periodo di due mesi a livello di produzione e di sei mesi, a livello di commercio, dalla data di pubblicazione del presente decreto per lo smaltimento delle scorte.

Entro 4 mesi dalla data di pubblicazione le imprese già in possesso di autorizzazioni relative a presidi sanitari contenenti le suddette miscele dovranno far pervenire al Ministero della sanità n. 2 esemplari timbrati e bollati delle etichette dei formulati opportunamente modificati onde ottenere il nulla-osta al proseguimento dalla produzione.

Roma, addì 31 luglio 1973

Il Ministro: GUI

(10531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 6807 del 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1973, registro n. 12, foglio n. 162, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 ottobre 1970 dal sig. Luigi Fonsa contro l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.) tendente ad ottenere il riconoscimento giuridico della qualifica di fontaniere ed il trattamento economico per missione compenso straordinario ed altre spettanze, nella sua qualità di ex dipendente del predetto Istituto.

(10559)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Autolinee laziali A.L.A. di Roma.

Con decreto interministeriale 5 luglio 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato nominato il commissario straordinario della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Autolinee laziali A.L.A. di Roma, nella persona del prof. Salvatore Iacobelli.

(10581)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1973, (registro n. 30, foglio n. 6), è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto il 5 luglio 1968, dalla prof.ssa Gismondi Maria Pia, avverso il provvedimento 12 gennaio 1968, con il quale il provveditore agli studi di Brindisi respingeva il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro la qualifica di «valente» attribuitale per l'anno scolastico 1966-67 dal preside della scuola media «J. F. Kennedy» di Brindisi.

(10568)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973 (registro n. 21, foglio n. 306), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 febbraio 1970, dalla prof.ssa Piraino Grazia avverso la nomina conferita dal provveditore agli studi di Messina alla prof.ssa Panta Elisa n. Migneco per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili presso la scuola media di Naso e S. Salvatore di Fitalia.

(10569)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973 (registro n. 21, foglio n. 301) è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 gennaio 1969 dal prof. De Pau Luigi, avverso la decisione del 17 luglio 1968 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Sassari, circa il mancato punteggio attribuitogli nella graduatoria dei non abilitati all'insegnamento di lingua francese nelle scuole medie.

(10571)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione)

Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	512875 (nuda proprietà)	Di Trapani Salvatore di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Partinico (Palermo). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Lo Grasso Francesca fu Gaspare, vedova di Di Trapani Salvatore, domiciliata in Partinico (Palermo)	10.000

(10541) Roma, addì 26 luglio 1973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 16 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,70	581,70	578,10	581,70	573 —	581,70	581,50	581,70	581,70	581,70
Dollaro canadese .	578,60	578,60	576,50	578,60	572,50	578,60	578,20	578,60	578,60	578,60
Franco svizzero . .	189,45	189,45	188 —	189,45	198,75	189,40	189,20	189,45	189,45	189,45
Corona danese	98,45	98,45	98 —	98,45	103,10	98,50	98,66	98,45	98,45	98,45
Corona norvegese .	102,12	102,12	101,80	102,12	106,10	102,10	102,40	102,12	102,12	102,12
Corona svedese	137,15	137,15	136,50	137,15	139,50	137,16	137,15	137,15	137,15	137,15
Fiorino olandese . .	213,09	213,09	213 —	213,09	219,75	213,10	213,07	213,09	213,09	213,09
Franco belga .	15,26	15,26	15,20	15,26	15,85	15,25	15,28	15,26	15,26	15,26
Franco francese . .	133,45	133,45	134,50	133,45	137,50	133,40	133,80	133,45	133,45	133,45
Lira sterlina .	1427,30	1427,30	1425 —	1427,30	1429 —	1427,30	1426,20	1427,30	1427,30	1427,30
Marco germanico	233,86	233,86	233,75	233,86	240,50	233,85	233,70	233,86	233,86	233,86
Scellino austriaco . . .	31,77	31,77	31,80	31,77	32,75	31,75	31,75	31,77	31,77	31,77
Escudo portoghese . . .	24,63	24,63	24,70	24,63	25 —	24,65	24,75	24,63	24,63	24,63
Peseta spagnola . . .	10,13	10,13	10,17	10,13	10,07	10,14	10,14	10,13	10,13	10,13
Yen giapponese . .	2,19	2,19	2,19	2,19	2,16	2,20	2,1950	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 16 agosto 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	106,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,875
» 5 % (Ricostruzione)	94,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,15
» 5 % (Beni esteri)	92,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	94 —
» 5,50 % » » 1968-83 . .	94,15
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	95,05
» 6 % » » 1970-85 . .	97 —
» 6 % » » 1971-86 . . .	97,925
» 6 % » » 1972-87 . . .	97,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 . . .	100,075
» » » 5 % 1977 . .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,60
Dollaro canadese	578,40
Franco svizzero	189,325
Corona danese	98,555
Corona norvegese	102,26
Corona svedese	137,15
Fiorino olandese	213,08
Franco belga	15,27
Franco francese	133,625
Lira sterlina	1426,75
Marco germanico	233,78
Scellino austriaco	31,76
Escudo portoghese	24,69
Peseta spagnola	10,135
Yen giapponese	2,192

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale nazionale « Madonna della Guardia »

Con decreto n. 1402 del 4 agosto 1973 la società « Fonti Madonna della Guardia S.p.a. » è autorizzata a modificare le etichette approvate con decreti n. 935 e n. 1259, concernenti la acqua minerale naturale nazionale « Madonna della Guardia », e con decreti n. 936 e n. 1260, concernenti l'acqua minerale nazionale « Madonna della Guardia » addizionata di gas acido carbonico, limitatamente alla scritta, posta nella parte inferiore del riquadro centrale, che indica la ragione sociale.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni stabilite dai decreti citati.

(10582)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « San Michele »

Con decreto n. 1401 del 4 agosto 1973 la « Fonti S. Michele - Amynvals - s.a.s. » è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Michele » anche in recipienti di materiale plastico (cloruro di polivinile atossico Benvic Peb. 610 — ora denominato BA 7046 — fornito dalla Fimat/Anic) per un ulteriore periodo di mesi sei a partire dal 5 luglio 1973, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con decreto n. 1297 del 5 luglio 1972.

Restano valide tutte le prescrizioni di cui al detto decreto.

(10583)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Castrocaro Terme

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1216 del 31 luglio 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Castrocaro Terme (Forlì) con deliberazione n. 54 del 7 dicembre 1968.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10562)

Approvazione del piano di zona del comune di Poggio Renatico

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1218 del 31 luglio 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Poggio Renatico (Ferrara) con deliberazione n. 124 del 29 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10560)

Approvazione del piano di zona del comune di Quattro Castella

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1238 del 31 luglio 1973 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) con deliberazione n. 71 del 6 ottobre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10561)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE UMBRIA

Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 24 dicembre 1971, n. 4900, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968 n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 1973, n. 1157, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970 è così composta:

Presidente:

Romanelli dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Gatti dott. Giuseppe, consigliere del Ministero degli interni;
Di Leo dott. Vito, medico provinciale;
Narducci prof. Ugo, primario ostetrico dell'ospedale di Foligno;
Quattromani prof. Pietro, specialista in ostetricia e ginecologia;
Lamincia Amelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Gabibbo dott.ssa Giulia, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che saranno comunicati in tempo utile alle concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione dell'Umbria e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio medico provinciale di Perugia, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 20 luglio 1973

Il vice presidente: TOMASSINI

(10554)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Soverato

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4436 del 30 maggio 1972, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Soverato;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che, pertanto, si debba provvedere alla approvazione della graduatoria predetta ed alla dichiarazione del vincitore del concorso di che trattasi;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 256;

Vista la leggge 5 marzo 1961, n. 201;

Vista la legge 11 febbraio 1961, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata come segue la graduatoria degli idonei al concorso per il conferimento di un posto di medico scolastico nel comune di Soverato:

1. Aracri Edda Anna.

Art. 2.

La dott.ssa Aracri Edda Anna è dichiarata vincitrice ed assegnata al comune di Soverato quale medico scolastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Soverato.

Catanzaro, addì 8 agosto 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(10576)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5087/26/2 in data 22 dicembre 1971, con il quale è stato bandito concorso, per soli titoli, per l'assegnazione delle due condotte ostetriche di Cittadella, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riservato alle tre ostetriche condotte del comune di Cittadella, e ciò a seguito della soppressione di una delle tre condotte ostetriche;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni all'uopo pervenute da parte della regione veneta, dall'ordine dei medici di Padova e del comune di Cittadella;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:

Trizio dott. Eugenio, funzionario amministrativo della regione Veneta.

Componenti:

Celotto dott. Giuseppe, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta;

Bonifaci dott. Pietro, medico provinciale designato dalla Regione veneta;

Gagliardi prof. Francesco, primario ostetrico di ruolo dell'ospedale civile di Conselve;

Leopardi prof. Giuseppe, primario ostetrico di ruolo dell'ospedale civile di Camposampiero;

Reginato Luigia, ostetrica condotta titolare.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

La predetta commissione avrà sede in Padova presso l'ufficio del medico provinciale e inizierà i lavori dopo un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Padova e del comune di Cittadella.

Padova, addì 8 agosto 1973.

Il medico provinciale: GAVIANO

(10622)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, n. 407 del 5 gennaio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per veterinario condotto dei posti vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto, n. 797 del 19 aprile 1972, con il quale il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 20 giugno 1972;

Visto il proprio decreto, n. 943 del 23 maggio 1972, con il quale si era nominata la commissione d'esami;

Visto il proprio decreto, n. 1437 del 23 ottobre 1972, con il quale si era sostituito un membro della commissione di esami;

Viste le disposizioni impartite dal presidente della regione Veneto in materia di concorsi per medici, veterinari e ostetriche condotte;

Viste le designazioni fatte dal presidente della giunta regionale del Veneto, con nota n. 47711 del 20 luglio 1973;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno, numero 1399/89/III del 29 aprile 1972, con il quale, ai sensi e con la procedura prescritta dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nella persona del dott. Alfeo Minet, veterinario condotto del consorzio veterinario di Pieve di Cadore;

Viste le designazioni fatte dall'ordine dei veterinari di Belluno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge della regione Veneto n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa detto è così costituita:

Presidente:

Parisotto dott. Romeo, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Spanò dott. Michele, funzionario della regione Veneto;

Bianchini dott. Giuseppe, veterinario provinciale di Vicenza;

Marcato dott. prof. Paolo Stefano, professore di ruolo di patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Bologna;

Gentile prof. dott. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Minet dott. Alfeo, veterinario condotto del consorzio veterinario di Pieve di Cadore.

Segretario:

Calcagno dott. Antonino, funzionario della regione Veneto.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e siederà in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Belluno e a quello dei comuni interessati.

Belluno, addì 3 agosto 1973

Il veterinario provinciale: DI RAIMONDO

(10511)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1973, n. **20.**

Ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

COSTITUZIONI E COMPETENZE DEGLI UFFICI REGIONALI

Titolo I

UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1.

Costituzione degli Uffici

Il Consiglio regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio si avvalgono per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali indicati nel cap. 1 del titolo III dello statuto dei seguenti settori operativi:

1) Segreteria del Consiglio articolata sugli uffici:

a) legislativo;

b) coordinamento segreterie Commissioni consiliari permanenti;

c) resocontazione.

2) Segreteria dell'ufficio di presidenza articolata sugli uffici:

a) pubbliche relazioni e stampa;

b) cerimoniale;

c) affari generali.

3) Segreteria amministrativa articolata sugli uffici:

a) personale;

b) biblioteca e documentazione;

c) contabilità ed economato.

Fanno inoltre parte dell'organico del Consiglio regionale le segreterie particolari del Presidente, dei vice presidenti e dei consiglieri segretari, nonchè le segreterie dei gruppi consiliari e del collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

Segreteria del Consiglio

La segreteria del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale; provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del Consiglio regionale e ad inviare ai consiglieri la necessaria documentazione.

A tal fine, coordina l'attività degli uffici che la costituiscono.

Il responsabile della segreteria del Consiglio svolge, altresì, le funzioni di segretario del Consiglio regionale.

Art. 3.

Ufficio legislativo

L'ufficio legislativo segue l'attività legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale del Consiglio regionale; assiste altresì le commissioni consiliari permanenti nell'esame dei progetti ed è a disposizione dei soggetti titolari di iniziativa legislativa e amministrativa.

Art. 4.

Coordinamento delle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti

Ciascuna commissione consiliare permanente costituita in seno al Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una segreteria il cui responsabile svolge, altresì, le funzioni di segretario della commissione stessa, alle dipendenze del rispettivo Presidente.

In particolare, detta segreteria assolve ai seguenti compiti:

a) redazione di verbali e redazione e revisione dei resoconti delle sedute delle commissioni consiliari;

b) reperimento e raccolta di dati e di elementi tecnici relativi alle materie di competenza delle commissioni consiliari medesime.

Le segreterie delle commissioni consiliari permanenti sono coordinate, nell'espletamento delle modalità necessarie al raggiungimento dei loro compiti istituzionali, da un apposito ufficio.

Art. 5.

Ufficio resocontazione

L'ufficio resocontazione provvede:

a) alla redazione di verbali, revisione e pubblicazione dei resoconti delle sedute del Consiglio regionale;

b) alla classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi di carattere generale e delle interpellanze, interrogazioni e mozioni;

c) alla cura, redazione e tenuta dei provvedimenti amministrativi e legislativi relativi, nonché alla trasmissione agli organi competenti dei medesimi.

Art. 6.

Segreteria dell'ufficio di presidenza del Consiglio

La segreteria dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali dell'ufficio medesimo.

A tal fine, coordina l'attività degli uffici che la costituiscono.

Il responsabile dell'ufficio di segreteria svolge, altresì, le funzioni di segretario dell'ufficio di presidenza.

Art. 7.

Ufficio pubbliche relazioni e stampa

L'ufficio pubbliche relazioni e stampa svolge le iniziative di pubbliche relazioni, nonchè le informazioni, la documentazione e la divulgazione dell'attività del Consiglio regionale.

L'ufficio si avvale dell'opera di giornalisti professionisti o pubblicisti, anche assunti con contratto a termine, designati dal Consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.

Art. 8.

Ufficio del cerimoniale

L'ufficio del cerimoniale assolve alle incombenze relative alla organizzazione e partecipazione della Regione alle cerimonie ufficiali, ai convegni e manifestazioni culturali, artistiche e sociali; assiste i rappresentanti del Consiglio regionale nella loro attività di rappresentanza.

Art. 9.

Ufficio affari generali

L'ufficio affari generali assolve, in particolare, alle seguenti incombenze:

a) tratta i provvedimenti conseguenti alla convocazione dell'ufficio di presidenza; provvede a rimettere ai singoli membri la necessaria documentazione e cura la redazione dei verbali;

b) provvede per i servizi di trasporto, rimessa, centralino telefonico, centro copie, custodia ed attesa;

c) organizza le attività relative al movimento della corrispondenza e degli atti in arrivo ed in partenza ed alla loro tenuta.

Art. 10.

Segreteria amministrativa

La segreteria amministrativa del Consiglio regionale tratta gli affari relativi all'amministrazione, al personale, alla biblioteca e documentazione.

A tal fine, coordina l'attività degli uffici che la costituiscono.

Art. 11.

Ufficio personale

L'ufficio personale tratta gli affari inerenti al personale assegnato al Consiglio regionale.

Art. 12.

Biblioteca e documentazione della Regione

I servizi relativi alla biblioteca e documentazione vengono assicurati da una struttura operativa avente, fra l'altro, compiti di individuazione, classificazione e conservazione di raccolte organiche di testi e pubblicazioni delle diverse discipline, nonchè di effettuazione di ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei vari organi regionali.

Art. 13.

Ufficio contabilità ed economato

L'ufficio contabilità ed economato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) predispone gli atti e provvede agli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia contabile e amministrativa del Consiglio regionale;

b) assolve la funzione economale e cura la gestione dei fondi di bilancio necessari per il funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi uffici.

Titolo II

UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 14.

Costituzione dei settori operativi

Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali indicati negli articoli 21 e 22 dello statuto si avvalgono dei seguenti settori operativi:

1) segreteria della Giunta;
2) segreteria della Presidenza della Giunta;
3) settore legale e contenzioso.

Fanno ancora parte dell'organico della Giunta, le segreterie particolari del Presidente della Giunta, del vice presidente e degli assessori regionali.

Il Presidente ed i singoli assessori si avvalgono, inoltre, per le loro attività istituzionali, delle strutture organizzative previste dall'art. 33 della presente legge.

I singoli settori operativi di cui all'art. 72 della presente legge faranno capo agli assessori preposti ai servizi regionali.

Art. 15.

Segreteria della Giunta

La segreteria della Giunta tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali della Giunta regionale.

A tal fine, coordina l'attività degli uffici che la costituiscono:

a) ufficio affari generali;
b) ufficio lavori della Giunta.

Il responsabile della segreteria della Giunta svolge, altresì, le funzioni di segretario della Giunta, seguendo i lavori collegiali, redigendo i relativi verbali e prestando ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni affidategli.

Art. 16.

Ufficio affari generali

L'ufficio affari generali assolve, in particolare, alle seguenti incombenze:

a) tratta i provvedimenti conseguenti alla convocazione della Giunta e trasmette agli assessori la necessaria documentazione;

b) provvede al successivo inoltro degli atti approvati dalla Giunta alla segreteria del Consiglio regionale, se di competenza di quest'ultimo;

c) provvede altresì, all'inoltro, alla commissione di controllo degli atti di competenza della Giunta sottoposti a controllo, ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) coordina l'attività del personale assegnato alla segreteria della Giunta;

e) cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta, nonchè, i servizi di protocollo e di archivio della Giunta medesima.

Art. 17.

Ufficio lavori della Giunta

L'ufficio lavori della Giunta istruisce gli atti che debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta; ne cura il successivo inoltro alla Giunta medesima e provvede per i conseguenti adempimenti.

Art. 18.

Segreteria della Presidenza della Giunta

La segreteria della presidenza della Giunta regionale tratta, in particolare, gli affari relativi all'attività politica e istituzionale del Presidente.

Al fine di attuare il programma di lavoro approvato dal Consiglio regionale al momento della elezione della Giunta, nonchè di quanto stabilito da altri documenti consiliari a carattere programmatico, oltrechè per l'attuazione dei restanti compiti ad essa affidati, la segreteria della presidenza della Giunta si avvale dell'opera dei seguenti uffici, coordinandoli:

a) affari generali;
b) ufficio del programma;
c) ufficio organizzazione e metodi;
d) ufficio documentazione e informazioni;
e) pubbliche relazioni e stampa;
f) cerimoniale.

Art. 19.

Affari generali

L'ufficio affari generali assolve, in particolare, alle seguenti incombenze:

a) provvede alla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti, dei decreti e degli altri atti normativi ed amministrativi emessi o promulgati da organi regionali;

b) provvede alla redazione, stampa e pubblicazione del « Bollettino Ufficiale » della Regione;

c) coordina l'attività del personale addetto alla segreteria del Presidente della Giunta;

d) organizza le attività relative al movimento della corrispondenza e degli atti in arrivo ed in partenza ed alla loro tenuta.

Art. 20.

Ufficio del programma

L'ufficio del programma assiste il Presidente e la Giunta nell'attuazione del programma di lavoro approvato dal Consiglio regionale al momento dell'elezione della Giunta medesima, nonchè di quanto stabilito da altri documenti consiliari a carattere programmatico.

Assiste, altresì, il Presidente ed i singoli assessori nella attività intersettoriale organizzata in comparti ai sensi dell'art. 20 dello statuto regionale.

Art. 21.

Ufficio organizzazione e metodi

L'ufficio organizzazione e metodi cura lo studio e le proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative e per la semplificazione dei metodi di lavoro; cura, altresì, in collabora-

zione con le entità strutturali interessate, la meccanizzazione dei servizi e l'automazione delle procedure al fine di uniformare, snellire e rendere più rapide le attività proprie dell'Ente regione.

Art. 22.
Ufficio documentazione ed informazioni

L'ufficio documentazione ed informazioni svolge, a favore della Giunta e delle relative strutture operative, il compito di:

a) curare ed aggiornare, avvalendosi anche della biblioteca consiliare, la raccolta sistematica dei testi giuridici, normativi e di informazione;

b) curare la redazione e la diffusione ai vari organi regionali e ai consiglieri regionali di pubblicazioni informative periodiche;

c) rendere disponibili ai cosiglieri e a tutti gli organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti.

Con successiva legge regionale si procederà a riformare la struttura dell'ufficio documentazione e informazioni per adeguarla alle esigenze di scambio delle informazioni con le amministrazioni locali della Regione.

Art. 23.
Ufficio pubbliche relazioni e stampa

L'ufficio pubbliche relazioni e stampa cura le iniziative di pubbliche relazioni nonché i rapporti esterni di informazione, documentazione e divulgazione inerenti all'attività degli organi esecutivi regionali.

L'ufficio si avvale dell'opera di giornalisti professionisti o pubblicisti anche assunti con contratto a termine, designati dal Presidente della Giunta, intesa la Giunta stessa.

Art. 24.
Ufficio del cerimoniale

L'ufficio del cerimoniale svolge, a favore della Giunta e delle relative strutture operative, attività analoghe a quelle previste nell'art. 8 della presente legge.

Art. 25.
Settore legale e contenzioso

Il settore legale e contenzioso svolge compiti di consulenza e di assistenza legislativa, legale e contenziosa nell'interesse della Regione avvalendosi dell'opera dei due uffici:

a) legislativo;

b) legale e contenzioso.

Il primo di essi collabora alla elaborazione delle proposte di legge, regolamentari ed amministrative di carattere generale predisposte dalla Giunta regionale, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente.

L'ufficio legale e contenzioso svolge attività di consulenza giuridica e, inoltre, assiste la Regione in ogni sede giurisdizionale o, comunque, contenziosa.

Titolo III

SEGRETERIE PARTICOLARI

Art. 26.
Principi generali

Il Presidente del Consiglio regionale, i vice presidenti, i consiglieri segretari, il Presidente della Giunta regionale, il vice presidente e gli assessori possono avvalersi di segreterie particolari.

Ai coordinatori delle segreterie particolari spetta il trattamento economico previsto per i coordinatori di ufficio, proprio della qualifica di collaboratore, salvo che siano in possesso del diploma di laurea; nel qual caso spetta il trattamento economico dei coordinatori di ufficio proprio della qualifica di funzionario direttivo.

Possono essere, altresì, scelti anche fra estranei all'amministrazione regionale e, in tal caso, verranno assunti con contratto annuale.

Ad essi spetta il trattamento economico iniziale di cui sopra.

Le segreterie particolari non possono interferire nell'azione svolta dalle strutture amministrative, né sostituirsi alle stesse.

Art. 27.
Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei vice presidenti e dei consiglieri segretari

Le unità costituenti le segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei vice presidenti e dei consiglieri segretari non possono comunque superare il numero di:

cinque per la segreteria del Presidente del Consiglio regionale;

tre per la segreteria di ciascun vice presidente;

due per la segreteria di ciascun consigliere segretario.

Art. 28.
Segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del vice presidente e degli assessori

Le unità costituenti le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del vice presidente e degli assessori non possono superare comunque il numero di:

sette per la segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale;

sei per la segreteria del vice-presidente della Giunta regionale;

cinque per le segreterie di ciascun assessore.

Titolo IV

SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 29.
Principi generali

Le segreterie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art. 17 dello statuto, si avvalgono, per lo svolgimento della loro attività, di personale messo a disposizione con delibera consiliare, su proposta dell'ufficio di presidenza, sentita la Giunta regionale e la conferenza dei capi gruppo.

Titolo V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30.
Costituzione della segreteria

Il collegio dei revisori dei conti, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una segreteria il cui responsabile svolge, altresì, le funzioni di segretario del collegio stesso, alle dipendenze del Presidente.

L'ufficio in particolare assolve alle seguenti incombenze:

a) assiste alle sedute del collegio e provvede alla redazione dei relativi verbali;

b) cataloga e custodisce gli atti di spesa trasmessi mensilmente dalla Giunta e dall'ufficio di Presidenza del Consiglio;

c) cura, altresì, la raccolta dei dati e di elementi tecnici relativi alle materie di competenza del collegio dei revisori dei conti.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO E STRUTTURA
DEGLI UFFICI REGIONALI

Titolo VI

UFFICI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO REGIONALE
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 31.
Costituzione degli uffici degli organi di controllo

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali presso il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e presso ciascuna delle sezioni decentrate, sono costituiti i seguenti uffici:

a) affari generali e personale, coordinato da un funzionario direttivo designato dal Presidente della Giunta regionale; detto funzionario svolge, altresì, le funzioni di segretario dell'organo di controllo al quale è assegnato;

b) controllo atti con compiti di istruzione degli atti soggetti a controllo a norma dell'art. 43 dello statuto.

L'ordinamento degli uffici del comitato di controllo e delle sezioni decentrate verrà determinato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Art. 32.

Principi organizzativi dell'ordinamento amministrativo

L'ordinamento amministrativo della Regione si ispira ai principi e alle finalità della Costituzione della Repubblica e dello statuto della Regione Lazio e si basa sulla individuazione degli ambienti operativi, all'interno dei quali vengono attribuite specifiche responsabilità.

Il lavoro è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione anche attraverso la rotazione dei dipendenti.

Art. 33.

Strutture

Le strutture operative regionali sono costituite da settori operativi omogenei articolati in uffici.

I settori operativi trattano materie tra loro affini o interdipendenti, al fine sia del loro coordinamento e della unità di indirizzo, che della realizzazione e dell'attività promozionale, di programmazione e di studio propria dell'amministrazione regionale.

Gli uffici sono strumenti organizzativi idonei a soddisfare le esigenze di funzionamento degli organi regionali secondo i compiti specifici individuati dalla presente legge.

Art. 34.

Comparti

Per la programmazione e attuazione dei piani di lavoro intersettoriali, i singoli assessori preposti a settori omogenei si organizzano in comparti ai sensi dell'art. 20 dello statuto, che comunque non costituiscono nuove strutture operative.

I comparti collaborano nell'attività di impulso, di promozione e di intervento propri degli organi regionali.

Di regola verranno costituiti, per i fini di cui al secondo comma, quattro comparti come segue:

Comparto I - *Affari istituzionali e legali, finanze e enti locali*:

1) affari istituzionali e rapporti con enti locali;
2) finanze, patrimonio, demanio e provveditorato;
3) affari amministrativi e legali.

Comparto II - *Pianificazione territoriale, trasporti e lavori pubblici*:

1) assetto del territorio, urbanistica, tutela ecologica;
2) difesa del suolo ed infrastrutture;
3) edilizia residenziale e attrezzature per servizi;
4) trasporti.

Comparto III - *Programmazione e sviluppo economico*:

1) bilancio;
2) agricoltura;
3) foreste ed economia montana;
4) industria, cave e torbiere, acque minerali e termali;
5) artigianato e commercio;
6) turismo e industria alberghiera;
7) credito, cooperazione e strutture per interventi di mercato.

Comparto IV - *Iniziative e servizi sociali*:

1) servizi sanitari e assistenza sociale;
2) servizi problemi del lavoro;
3) servizi per la formazione scolastica;
4) servizi per la formazione extra-scolastica e per le attività culturali e artistiche, ivi comprese quelle legate al turismo e allo sport e per i fabbisogni di mobilità della popolazione che ne conseguono;
5) problemi della gioventù e del tempo libero.

Art. 35.

Gruppi di lavoro

Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiale previsto dall'art. 32 della presente legge, possono costituirsi — per periodi determinati — gruppi di lavoro con aggregazione di personale ai vari livelli per compiere attività di progettazione, programmazione e ricerca.

I gruppi di lavoro non costituiscono unità organizzative stabili.

Art. 36.

Ruolo dei dipendenti - qualifiche

Il dipendente, al rispettivo livello di qualificazione e di responsabilità, collabora alla elaborazione ed applicazione di tutti gli elementi conoscitivi utili alla formazione delle decisioni e provvede alla articolazione tecnica degli atti.

Nell'ambito di ciascuno dei settori operativi e degli uffici il lavoro viene coordinato da appositi coordinatori responsabili, incaricati con le modalità di cui al successivo art. 51.

Il coordinamento, teso alla migliore realizzazione della funzione propria del settore e dell'ufficio, si attua anche a mezzo di riunioni collegiali, sia dei singoli dipendenti, che, nell'ambito del settore, dei coordinatori d'ufficio (conferenza dei coordinatori).

Art. 37.

Coordinatore di settore

Il coordinatore di settore provvede sulle materie a lui delegate dai competenti organi politici, in applicazione delle direttive impartite dagli stessi, cura l'attuazione dei programmi di competenza del settore cui è preposto, sia per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere che i tempi di attuazione; promuove e coordina l'attività degli uffici costituenti il settore stesso.

Partecipa ad organi collegiali, commissioni e comitati.

Art. 38.

Coordinatore di ufficio

Il coordinatore di ufficio in applicazione delle direttive impartite dai competenti organi regionali e favorendo il metodo di lavoro di gruppo, assegna il lavoro da svolgere, ne segue l'effettuazione fino al suo compimento, cura i tempi di attuazione dei compiti affidati all'ufficio cui è preposto, cura l'applicazione di razionali procedure di lavoro, partecipa ad organi collegiali, a commissioni e comitati. E' responsabile, nell'ambito delle sue attribuzioni, all'osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati.

Art. 39.

Chiarezza retributiva

Il trattamento economico si ispira al principio della chiarezza retributiva sancito dall'art. 49 dello statuto.

Art. 40.

Classificazione delle qualifiche funzionali

Il personale dell'amministrazione regionale è ripartito nelle seguenti qualifiche funzionali:

funzionario direttivo;
collaboratore;
assistente;
ausiliario specializzato;
ausiliario qualificato;
ausiliario.

Art. 41.

Attribuzione del funzionario direttivo

Il funzionario direttivo promuove le attività inerenti alle rispettive competenze del settore e dei singoli uffici che lo compongono; esercita funzioni di ricerca e indagine; esercita, inoltre, poteri decisionali adottando i provvedimenti che gli competono per legge o per regolamento; coadiuva l'organo di direzione politica attuandone l'indirizzo e proponendo ad esso provvedimenti finali nelle materie di sua competenza; partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'Ente regione.

Art. 42.

Attribuzione del collaboratore

Il collaboratore provvede agli adempimenti istruttori nell'ufficio o settore di cui è addetto.

Svolge altresì attività di ricerca e di documentazione nelle materie di competenza della struttura operativa della quale fa parte.

Può partecipare a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'ente regionale.

Art. 43.

Attribuzione dell'assistente

L'assistente svolge compiti di istruttoria amministrativa e tecnica quale protocollo, archivio, registrazione di atti, comunicazioni, ecc.; nonché quegli atti che sono propri della specializzazione tecnico-professionale che possiede.

Collabora, ove occorra, nella preparazione e nella esecuzione degli adempimenti affidati alla struttura operativa della quale fa parte.

Art. 44.
Attribuzione dell'ausiliario specializzato

L'ausiliario specializzato svolge attività connesse alla propria specializzazione.

Art. 45.
Attribuzione dell'ausiliario qualificato

L'ausiliario qualificato svolge attività connesse alla propria qualifica.

Art. 46.
Attribuzione dell'ausiliario

L'ausiliario regola l'accesso agli uffici, fornisce semplici informazioni; esegue la dislocazione di fascicoli o minuti oggetti di ufficio; provvede al prelievo e spedizione della corrispondenza presso gli uffici postali; esegue piccole commissioni inerenti ai compiti d'ufficio; sorveglia il mantenimento dell'ordine e della pulizia dei locali; provvede all'apertura e chiusura dei locali stessi.

PARTE TERZA

IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE

Titolo I

IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE

Art. 47.
Principi generali

Alle qualifiche funzionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari previsti dalle leggi dello Stato.

Il regolamento di attuazione conterrà le norme per l'indizione e per l'ammissione al concorso, la composizione delle commissioni giudicatrici, la pubblicità dei bandi, lo svolgimento delle prove, i criteri per la valutazione dei titoli di studio, di specializzazione professionale e tecnica, la formazione delle graduatorie.

I requisiti di ammissione al concorso sono:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo è aumentato nei casi previsti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

3) buona condotta, da accertarsi dall'amministrazione regionale nei modi di legge;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole qualifiche.

Per l'accesso alle qualifiche di funzionario direttivo, collaboratore ed assistente è richiesto rispettivamente il diploma di laurea, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado, il diploma di istituto di istruzione di 1° grado. Il tipo del titolo di studio sarà specificato nel bando di concorso in relazione alle funzioni assegnate al posto da ricoprire.

Per l'accesso ad altre qualifiche è richiesto il titolo di studio non inferiore alla licenza elementare, nonché gli altri requisiti di specializzazione, indicati nel bando di concorso, propri delle funzioni assegnate al posto da ricoprire.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

I vincitori di concorso conseguono la nomina nella qualifica funzionale con la indicazione delle mansioni di specializzazione cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare un periodo di prova.

La nomina in ruolo viene effettuata in base alle graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei fino a concorrenza dei posti messi a concorso.

I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori vengono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, nel termine di dodici mesi dalla rinuncia o dalla decadenza.

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla relativa notifica.

In mancanza di esplicita dichiarazione il vincitore si intende rinunciatario.

Art. 48.
Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di due anni, tranne che per i dipendenti con qualifica di ausiliario, per i quali dura sei mesi, prorogabili in casi eccezionali per un massimo di altri sei mesi.

L'inquadramento definitivo o l'allontanamento vengono decisi dalla Giunta — su proposta dell'ufficio di presidenza per il personale del Consiglio — inteso il consiglio del personale, entro un mese dalla scadenza del periodo di prova.

Nel caso che l'amministrazione intenda proporre l'allontanamento, dovrà contestare i motivi all'interessato.

Sui motivi della contestazione, sulle giustificazioni addotte dall'interessato, esprimerà il suo parere il consiglio del personale.

La decisione definitiva è riservata alla Giunta regionale.

Il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 49.
Diritto all'esercizio delle funzioni

Il dipendente, trascorso favorevolmente il periodo di prova, ha il diritto ed il dovere di esercitare le funzioni inerenti la propria qualifica funzionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 32.

Art. 50.
Promessa solenne e giuramento

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

Art. 51.
Nomina coordinatori

La Giunta regionale provvede, sentito il consiglio del personale e su designazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio per i coordinatori da assegnare presso il Consiglio regionale, a conferire l'incarico di coordinatore sia dei settori operativi che degli uffici, tenendo presente l'anzianità di servizio e di qualifica del dipendente, i titoli da lui posseduti (titolo di studio, concorsi vinti o in cui ha conseguito la idoneità, pubblicazioni, iscrizioni negli albi professionali aventi valore legale, conoscenza di lingue, ecc.), aver ricoperto l'incarico di coordinatore di ufficio o di settore, nonchè le altre mansioni svolte.

Nel caso che il provvedimento della Giunta non concordi con il parere espresso dal consiglio del personale, il provvedimento va motivato.

I coordinatori di settore sono scelti fra i funzionari direttivi che abbiano già ricoperto l'incarico di coordinatore di settore o di ufficio, ovvero che siano in possesso di una anzianità di almeno dieci anni nella qualifica ed abbiano frequentato il corso di cui ai seguenti commi.

I coordinatori di ufficio, sono scelti fra i funzionari direttivi e collaboratori che abbiano frequentato un corso di formazione, che l'amministrazione organizzerà ogni anno, secondo le norme che saranno previste a chi nel regolamento di esecuzione e che abbiano superato i relativi esami finali, oltre che tra coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di coordinatore.

Al corso di formazione di cui al precedente comma sono ammessi i funzionari direttivi che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi tre anni e i collaboratori che sempre alla data di inizio del corso abbiano svolto dieci anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi cinque anni.

Il rapporto tra il numero complessivo dei coordinatori di settore e di ufficio e quello del personale dipendente in ser-

vizio presso gli uffici regionali o presso enti locali della Regione per l'espletamento delle funzioni delegate, non può superare il 7 per cento.

L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di cinque anni; può essere rinnovato.

La revoca dei coordinatori è disposta dalla Giunta, inteso il consiglio del personale e su proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio regionale, con provvedimento motivato.

Nel periodo di durata dell'incarico, al coordinatore di ufficio va liquidata l'indennità mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 960.000 annue lorde.

Al coordinatore di settore sempre per la durata dell'incarico va liquidata una indennità mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 1.440.000 annue lorde.

I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l'orario stabilito ai sensi dell'art. 55 della presente legge, senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario effettuato.

Titolo II

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Art. 52.
Diritti

I diritti del personale dell'amministrazione regionale sono quelli previsti dallo statuto e dalle leggi regionali, in conformità ai principi generali dettati in materia dall'ordinamento statale.

Art. 53.
Doveri

I doveri del personale dell'amministrazione regionale sono quelli previsti dallo statuto e dalle leggi regionali, in conformità ai principi generali dettati in materia dall'ordinamento statale.

Art. 54.
Comportamento in servizio

Il dipendente deve prestare la sua opera, nell'ambito delle attribuzioni inerenti la propria qualifica funzionale, improntando la stessa al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettività.

Il dipendente nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai principi dello statuto e della presente legge, osservare l'orario d'ufficio, operare con assiduità e diligenza, mantenere il segreto d'ufficio, curare il proprio aggiornamento professionale e culturale, prestare servizio anche fuori del normale orario di lavoro quando lo richiedono esigenze indifferibili dell'amministrazione.

Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 55.
Incompatibilità e cumulo di impieghi

Il dipendente non può esercitare altra attività di lavoro autonomo o subordinato, anche saltuario, sia nel settore pubblico che privato.

Il dipendente può partecipare a commissioni, comitati di esami o di studio e può assolvere ad incarichi commissariali soltanto quando rientrano nelle attività istituzionali della Regione, senza percepire compensi.

Art. 56.
Responsabilità

Il dipendente, oltre ad essere direttamente responsabile, civilmente e penalmente, è tenuto a risarcire all'amministrazione i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio.

Art. 57.
Orario di lavoro

L'orario di servizio sarà determinato dal regolamento di attuazione della presente legge e deve essere funzionale ed adeguato alle esigenze strutturali ed agli interessi della collettività regionale.

Art. 58.
Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale che di regola coincide con la domenica.

Qualora, per esigenze conseguenti al rispetto di turni di lavoro o per esigenze eccezionali o straordinarie di servizio, il dipendente svolga attività lavorativa in giorni festivi ha diritto al riposo sostitutivo.

Art. 59.
Comando presso altre Amministrazioni

Il dipendente può essere comandato dalla Giunta a prestare servizio presso un ente locale avente sede nella Regione, ai sensi degli articoli 41 e 42 dello statuto regionale.

Il dipendente può essere altresì comandato presso un ente locale della Regione o altra pubblica amministrazione, che ne abbia fatto richiesta, qualora le esigenze di servizio lo permettano.

In ambedue i casi nel provvedimento di comando deve essere indicata la durata del comando stesso.

Art. 60.
Trasferimenti e comandi

I trasferimenti e il comando del personale da una sede ad un'altra nella stessa provincia possono essere disposti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, per motivate esigenze funzionali e per la rotazione del personale stesso, ovvero su domanda del dipendente interessato.

Qualora il dipendente presti servizio presso il Consiglio regionale, prima di procedere al trasferimento o al comando ad altro servizio regionale, o presso altro ente locale, occorre interpellare l'ufficio di presidenza del Consiglio.

Nell'ipotesi del trasferimento di sede o di comando presso un ente locale di altra provincia della Regione deve essere sentito il dipendente interessato e, qualora questi esprima il proprio non gradimento, deve essere sentito il consiglio del personale.

Il trasferimento o il comando, se mantenuto, deve essere motivato in relazione alle esigenze di servizio che ne rendono assolutamente necessaria la adozione, anche in considerazione delle condizioni familiari e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi congiunti, nonchè del servizio già prestato in sede non richiesta.

Art. 61.
Congedo ordinario e straordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da fruire in un solo periodo continuativo compatibilmente con le esigenze di servizio.

Egli può eccezionalmente chiedere di distribuire il congedo in due periodi di minore durata.

Il periodo di fruizione del congedo è stabilito dall'amministrazione regionale, tenuto conto delle richieste del personale e delle esigenze di servizio.

Il godimento del congedo, fuori di tale periodo, può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio: in tal caso il congedo va fruito entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Qualora il rinvio o l'interruzione del congedo ordinario sia disposto d'ufficio, il relativo provvedimento deve essere chiaramente motivato con l'indicazione delle eccezionali esigenze di servizio che lo hanno determinato.

Il dipendente ha diritto, inoltre, a congedi straordinari e speciali nei limiti riconosciuti dalle leggi sugli impiegati civili dello Stato e dalla normativa regionale.

Il congedo ordinario e straordinario è autorizzato dall'assessore al personale, sentito quello preposto all'assessorato presso il quale il dipendente presta servizio.

Art. 62.
Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere del dipendente regionale.

La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti, nonchè al loro perfezionamento, servendosi di tutti i mezzi disponibili; ne valorizza la produzione scientifica ed accorda permessi speciali per motivi di studio.

A tal fine il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando, per la propria preparazione professionale, intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivo di studio, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

La durata di più periodi di aspettative per infermità, per motivi di famiglia o per motivi di studio non può superare due anni e mezzo in un quinquennio.

Art. 63.

Aspettativa e cessazione del rapporto di lavoro

Per quanto concerne i periodi di aspettativa per servizio militare, infermità, motivi di famiglia, chiamata a funzioni pubbliche elettive ed a cariche provinciali regionali e nazionali nelle organizzazioni dei lavoratori e le cause di cessazioni del rapporto di lavoro presso l'amministrazione regionale, valgono le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato in quanto applicabili e compatibili con lo statuto e le leggi regionali.

Titolo III

ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 64.

Consiglio del personale

Il consiglio del personale è composto da quattordici coordinatori di settore, nominati su designazione del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto e da sette rappresentanti del personale — nominati anch'essi dal Presidente della Giunta regionale — su designazione del personale regionale effettuata mediante apposite votazioni, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali.

I coordinatori di settore restano in carica un anno e non possono essere immediatamente confermati; i rappresentanti del personale restano in carica tre anni.

Il consiglio del personale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale il quale può delegare in sua vece un assessore.

Il consiglio del personale esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro e dei settori omogenei.

Esercita altresì le competenze attribuite ai consigli di amministrazione dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Nelle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della Giunta relative al conferimento o alla conferma di coordinatore di settore e di ufficio, non possono partecipare i membri del consiglio del personale direttamente interessati.

I componenti del consiglio del personale non possono far parte contemporaneamente della commissione di disciplina di cui all'art. 66.

Art. 65.

Costituzione del Consiglio del personale

Il consiglio del personale dovrà essere costituito entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 66.

Commissione di disciplina

La commissione di disciplina è composta da quattro consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale. A tal fine ogni consigliere vota un solo nome. E' composta inoltre da quattro membri in rappresentanza del personale regionale.

A tal fine il personale stesso dovrà procedere alla elezione di dipendenti appartenenti alle varie qualifiche nei modi previsti dall'art. 64, primo comma. I rappresentanti del personale devono essere sempre di qualifica non inferiore al giudicando.

La commissione è presieduta dall'assessore al personale.

La commissione di disciplina viene nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale; dura in carica un anno e può essere confermata.

Art. 67.

Sanzioni disciplinari

Il dipendente che viola i suoi doveri, nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo, sospensione dalla qualifica, destituzione.

1) Il richiamo viene inflitto per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta, motivata;

2) la sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedenti richiami o per violazione del segreto di ufficio, consiste nell'allontanamento dal servizio da uno a sei mesi; essa comporta il giudizio di non meritevole relativamente all'anno in cui è avvenuta l'infrazione;

3) la destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste nei precedenti numeri, per violazione dolosa nei doveri d'ufficio con pregiudizio della Regione, di altri enti pubblici e privati o di privati, come conseguenza di giudicato penale che abbia accertato l'esistenza di un delitto che comporti la interdizione da pubblici uffici.

Art. 68.

Sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa

Deve procedersi alla sospensione cautelativa del dipendente rinviato a giudizio per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, o del dipendente nei cui confronti sia stato emesso mandato di arresto.

Detta sospensione cautelativa cessa con la conclusione del giudizio penale.

Può ordinarsi la sospensione cautelativa dell'impiegato, per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. In tal caso l'impiegato è riammesso se la contestazione degli addebiti non avviene entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione.

Art. 69.

Provvedimenti relativi al personale

I provvedimenti di assunzione in servizio, di collocamento a riposo e quelli che, comunque, comportino, a norma delle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, sospensione o cessazione del rapporto d'impiego, sono adottati dalla Giunta regionale — su proposta dell'ufficio di presidenza — per quanto concerne il personale in servizio presso il Consiglio regionale e su proposta dell'assessore al personale per quello in servizio presso la Giunta regionale.

Art. 70.

Procedimenti disciplinari

Il richiamo viene inflitto dal Presidente del Consiglio regionale se trattasi di personale assegnato al Consiglio regionale; dal Presidente della Giunta regionale negli altri casi. Contro di esso, entro trenta giorni dalla sua notifica, il dipendente può inoltrare ricorso all'ufficio di presidenza del Consiglio o alla Giunta regionale, a seconda del settore operativo di appartenenza, che deliberano in modo definitivo.

La Giunta regionale, altresì, delibera in modo definitivo nei casi di sospensione cautelativa di cui all'art. 68.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 67 (sospensione dalla qualifica e destituzione) la Giunta regionale decide su proposta della commissione di disciplina.

Il procedimento si svolge davanti alla commissione di disciplina di cui all'art. 66 in contraddittorio con il dipendente, che può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale da lui scelta o da persona di sua fiducia.

Il dipendente deve essere avvertito dell'instaurazione del procedimento disciplinare entro dieci giorni.

Il dipendente e gli organi decisionali possono avvalersi di prove anche testimoniali.

Il procedimento deve esaurirsi entro trenta giorni dalla notifica della contestazione del fatto.

Entro tale termine la commissione deve comunicare alla Giunta regionale per iscritto le sue deduzioni motivate, inviando unitamente copia del verbale.

Entro i successivi trenta giorni la Giunta decide con provvedimento motivato e definitivo da comunicarsi all'interessato entro dieci giorni.

Il procedimento disciplinare deve essere riaperto qualora emergano fatti nuovi o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare medesimo, rendano evidente le erroneità della decisione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, al procedimento disciplinare si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Titolo V

Rapporti informativi - Giudizi di merito - Gravami

Art. 71.

Entro il mese di gennaio di ogni anno deve essere compilato per ogni dipendente un rapporto informativo contenente la proposta di giudizio nel merito in relazione ai seguenti elementi dimostrati nel servizio: doti professionali, doti morali, qualità, quantità ed efficienza del lavoro.

Sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione dell'organo competente, deve essere poi attribuito ad ogni dipendente un giudizio che può essere di: « meritevole », « sufficiente », « non meritevole ».

I giudizi di « sufficiente » e « non meritevole », devono essere motivati anche con riferimento alle circostanze che vi hanno dato causa ed alle date in cui esse si sono verificate.

Il giudizio « non meritevole » comporta che il periodo cui esso si riferisce non può venire considerato ai fini della anzianità per gli aumenti periodici e per la partecipazione ai concorsi per il passaggio ad altra qualifica.

Il giudizio di merito per i funzionari direttivi e per i coordinatori viene attribuito dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta oppure dall'Assessore competente a seconda del settore operativo cui è assegnato il personale di cui trattasi.

Il giudizio di merito per tutti gli altri dipendenti viene attribuito dal funzionario coordinatore del settore.

Il giudizio di merito viene formalmente ed integralmente comunicato solo nei casi che esso sia di « sufficiente » e di « non meritevole », entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione. Avverso tali giudizi il dipendente può ricorrere direttamente entro trenta giorni al consiglio del personale di cui all'art. 64; la decisione del consiglio ha carattere definitivo.

Titolo VI

Tabella organica

Art. 72.

Principi generali

Il numero dei settori, degli uffici e delle relative dotazioni di organico, ripartito nelle qualifiche funzionali di cui all'art. 40 della presente legge, sarà fissato in apposite tabelle, da approvare con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale, tenuto presente quanto disposto dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dall'art. 42 dello statuto medesimo.

Art. 73.

Con successiva legge regionale verranno dettate norme relative ai ruoli tecnici regionali.

Titolo VII

Statuto dei lavoratori

Art. 74.

Principi generali

La tutela della libertà e dignità dei dipendenti della Regione, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, è regolata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto non in contrasto con le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

E' comunque garantito l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale dipendente, ai sensi dell'art. 49 ultimo comma dello statuto della Regione Lazio.

Titolo VIII

Benefici per gli ex combattenti ed assimilati

Art. 75.

Principi generali

Il personale in servizio presso la Regione Lazio usufruisce dei benefici degli ex combattenti ed assimilati come previsto dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n., 824, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IX

Trattamento economico

Art. 76.

Il trattamento economico dei dipendenti della Regione è regolato dal principio basilare della onnicomprensività, che attua la chiarezza retributiva.

Esso è costituito dallo stipendio, proprio della qualifica, comprensivo di classi e di aumenti periodici di stipendio, ad eccezione dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità per missioni fuori sede e dell'indennità di funzioni per i coordinatori.

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti della Regione per prestazioni compiute, come previsto dall'art. 55 della presente legge, su designazione dell'amministrazione regionale, nell'interesse di altri enti, sono versati direttamente da altri enti alla tesoreria della Regione, in un apposito fondo devoluto ad attività assistenziali e ricreative del personale, la cui gestione formerà oggetto del regolamento esecutivo.

Il trattamento economico iniziale di ciascuna qualifica funzionale è quello previsto nell'apposita colonna dell'allegata tabella *A*.

Il trattamento annuo lordo è corrisposto in dodici mensilità; è prevista la corresponsione di una tredicesima mensilità.

La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articolerà:

a) in tre classi di stipendio raggiungibili al quinto, decimo, ventottesimo anno di servizio. Tali classi di stipendio sono pari ciascuna al 20% della retribuzione base della qualifica. Per ottenere la successiva classe di stipendio il dipendente deve avere conseguito un giudizio non inferiore a « meritevole » nel triennio precedente e non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi del richiamo.

Dall'anzianità di servizio conseguita e richiesta per l'attribuzione della successiva classe di stipendio devono essere detratti gli anni in cui il dipendente non ha conseguito il giudizio di « meritevole »;

b) in aumenti periodici per ogni biennio di permanenza senza demerito nella rispettiva classe di stipendio pari al 2,50% della classe stessa, da riassorbire al momento del passaggio da una classe all'altra;

c) i dipendenti della Regione Lazio conseguono, dopo due anni di servizio prestato con merito, il trattamento economico di cui all'apposita colonna della tabella *A*.

Le classi di stipendio di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sono calcolate sul trattamento economico conseguito ai sensi della lettera *c*) da considerare come retribuzione base, mentre gli aumenti periodici sulla classe di stipendio in godimento.

Art. 77.

Indennità integrativa speciale

Ai dipendenti regionali spetta, inoltre, l'indennità integrativa speciale nella misura e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 78.

Aggiunta di famiglia

L'aggiunta di famiglia spettante per ciascun familiare a carico è stabilita nella misura prevista per il coniuge dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.

Restano ferme le altre disposizioni che disciplinano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale dell'amministrazione dello Stato.

Art. 79.

Trattamento di missione e di trasferimento

Al personale che effettua missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio una indennità di trasferta della seguente misura per ogni giorno di assenza dalla sede e per frazioni eccedenti alle sei ore:

Funzionario direttivo	L. 7.066
Collaboratore	» 5.500
Assistente	» 5.000
Ausiliario specializzato e qualificato	» 3.091
Ausiliario	» 3.079

Nel caso del pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50 %.

Le missioni che comunque superino le sei ore giornaliere vanno autorizzate volta per volta dall'organo politico preposto al settore operativo cui appartiene il dipendente nei limiti dei fondi a tal fine stanziati nel bilancio regionale. Nei casi di particolare e comprovata urgenza le missioni sono autorizzate dal coordinatore del Settore.

Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio previa autorizzazione dell'organo politico preposto al settore operativo.

In tal caso il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di L. 40 per ogni km. percorso, considerando la via più breve.

Per tutto quanto non previsto si applicheranno le disposizioni vigenti al medesimo titolo per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 80.

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

Il personale regionale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, delle prestazioni assistenziali e previdenziali, ad idonei enti, con i quali sarà stipulata apposita convenzione.

L'iscrizione ai predetti istituti decorre dalla data dell'inquadramento o dall'inizio dell'effettivo servizio nei ruoli organici del personale della Regione.

Riguardo ai dipendenti provenienti da Amministrazioni statali, da enti locali o da altri enti pubblici, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento dei servizi ai fini del trattamento di previdenza e del trattamento di quiescenza.

Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli della Regione non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa alla disciplina dei trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni per i dipendenti da enti locali.

Titolo X

NORME TRANSITORIE

Art. 81.

Principi per l'inquadramento e trattamento economico

In aderenza alla legge regionale n. 3 del 5 maggio 1972, il personale proveniente dallo Stato o dalle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, dagli altri enti pubblici o di diritto pubblico, nonchè quello comunque in servizio presso gli uffici della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ha diritto ad essere inquadrato — anche in soprannumero — nei ruoli organici regionali nel rispetto di tutti i diritti acquisiti ivi compresi quelli derivanti da provvedimenti formali già adottati ed eventualmente ancora non perfezionati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso diritto di cui al primo comma compete ai dipendenti assunti con decreto del Presidente del Consiglio regionale, purchè in servizio alla Regione stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione avverrà alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza all'atto dell'inquadramento, secondo le norme e i principi stabiliti dalla presente legge.

I dipendenti di cui al primo comma in possesso di un titolo di studio superiore a quello della qualifica cui appartengono i dipendenti di cui al primo comma che abbiano svolto nella amministrazione di provenienza e in quella regionale — per quattro anni — mansioni superiori a quella rivestita, svolte a seguito di atto formale, verranno a domanda inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza.

Nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, la assegnazione alla fascia funzionale verrà effettuata dalla Giunta regionale caso per caso sulla base delle mansioni proprie della carriera o della qualifica raggiunta nell'amministrazione di provenienza.

L'anzianità pregressa maturata presso qualsiasi ente pubblico verrà determinata nella seguente maniera:

100% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato;

75% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica immediatamente inferiore;

50% per il servizio prestato sia nelle altre carriere corrispondenti alle restanti qualifiche, che in qualità di dipendente non di ruolo.

Nei confronti del dipendente che abbia prestato servizio per periodi tra loro non continuativi presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'anzianità pregressa — da determinare con le modalità sopra descritte — viene limitata alla somma dei periodi relativi al servizio effettivamente prestato.

Nel caso in cui il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento e determinato ai sensi dei commi precedenti, sia inferiore a quello complessivo previsto, da norme di legge, dal dipendente percepito presso l'amministrazione di provenienza, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno «ad personam» pensionabile e riassorbibile con la progressione economica.

I criteri di cui al presente articolo si applicano altresì in favore del personale che abbia assunto servizio presso la Regione Lazio successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempre che la richiesta di comando sia stata deliberata dalla Giunta regionale antecedentemente.

Detta ultima norma decade con l'approvazione dei ruoli organici del personale regionale.

Art. 82.

Per i dipendenti di cui all'art. 81 il termine di due anni previsto dall'art. 76, sesto comma, lettera *c*), è ridotto ad un anno.

Agli stessi dipendenti sono attribuite quattro classi di stipendio rispettivamente al quinto, decimo, diciassettesimo e ventiquattresimo anno di servizio, prestato con merito nella qualifica, del venti per cento ciascuna sul trattamento economico di cui all'art. 76, sesto comma, lettera *c*).

Art. 83.

Inquadramento del personale in servizio nei ruoli organici della Regione

L'inquadramento di cui al precedente art. 81 avviene a seguito di domanda dell'interessato da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, corredata dai documenti richiesti per l'accesso al pubblico impiego.

Si prescinde dalla presentazione dei documenti qualora essi risultino già trasmessi dall'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento nei ruoli organici decorrerà dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio dei singoli dipendenti presso la Regione Lazio e verrà effettuato sulla base dei titoli e dei requisiti in possesso del personale a tale data.

I singoli interessati, nella domanda di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere di essere inquadrati con decorrenza posteriore all'effettivo inizio del servizio; non può comunque essere indicata una data posteriore a quella massima prevista per l'inoltro della domanda stessa.

Nella prima attuazione della presente legge è ammesso lo inquadramento in ruolo a prescindere dal limite di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 84.

Modalità di inquadramento

L'inquadramento del personale di cui al precente art. 83 viene disposto, previo parere del consiglio del personale, con provvedimento della Giunta, sentito l'ufficio di presidenza per quanto riguarda il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Il parere del consiglio del personale può essere disatteso con apposita motivazione.

La Giunta riferirà, prima dell'adozione del provvedimento formale di inquadramento, alla commissione consiliare competente.

Con il provvedimento con il quale viene disposto il passaggio nei ruoli organici regionali viene fissata la qualifica funzionale in cui il dipendente è inquadrato e la classe dello stipendio al medesimo attribuita.

Al personale di cui alla legge 5 maggio 1972, n. 3, saranno assicurati gli stessi benefici concessi dall'amministrazione di provenienza, al personale statale trasferito alla Regione.

Art. 85.

Nella prima attuazione della presente legge — e fino a che non sarà stato istituito il consiglio del personale — il conferimento degli incarichi di coordinatore di ufficio e di settore verrà effettuato dalla Giunta intesa la commissione consiliare permanente per il personale e su designazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio per i coordinatori da assegnare presso il Consiglio regionale, prescindendo dal requisito di anzianità e di partecipazione al corso di cui all'art. 51 e nel rispetto del primo comma dello stesso articolo.

Art. 86.

Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico di cui al precedente art. 76 spetta al personale in servizio presso la Regione Lazio a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella della entrata in vigore della presente legge, al personale che ha prestato servizio presso l'Ente regione spetta una indennità lorda mensile a compenso del lavoro svolto oltre l'orario normale e in condizioni di particolare disagio connesse alla inziale attività della Regione.

Detta indennità è fissata in misura pari alla differenza tra il trattamemnto economico previsto dal ricordato art. 76 e quello nel frattempo percepito dal personale in servizio a qualsiasi titolo — compreso il lavoro straordinario — da parte dell'Ente regione o dall'amministrazione di provenienza.

L'indennità di cui trattasi non è pensionabile, salvo nei confronti di coloro i quali chiederanno il collocamento a riposo prima del primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 87.

Passaggio di qualifica

Per il personale comunque in servizio presso la Regione è previsto il passaggio di qualifica a seguito di domanda previo concorso interno per titoli ed esame colloquio, volto ad accertare le attitudini allo svolgimento delle funzioni o mansioni proprie delle qualifiche cui si aspira ad accedere.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere almeno due tra quelli elencati nel successivo art. 88.

Il provvedimento formale di inquadramento nella nuova qualifica viene adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'inquadramento verrà effettuato nella classe di stipendio della nuova qualifica considerando il 50% dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e senza obbligo del periodo di prova.

Verrà in ogni caso assicurato, mediante la concessione di assegno «ad personam», non riassorbibile fino al raggiungimento del trattamento economico uguale a quello usufruito prima del passaggio di qualifica, il mantenimento del maggior trattamento economico già in godimento nella qualifica di provenienza.

L'Amministrazione regionale provvederà, entro sei mesi dall'approvazione dei ruoli organici del personale, a bandire concorsi interni per titoli ed esami per il passaggio di qualifica.

Art. 88.

Titoli di merito valutabili per il passaggio di qualifica

Nella valutazione dei partecipanti al concorso interno per titoli ed esami si dovrà tenere conto dei seguenti titoli:

1) titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale superiore;

2) specializzazioni ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio;

3) funzioni superiori esercitate nell'amministrazione di provenienza, ovvero presso la Regione e dimostrabili con atti formali d'ufficio;

4) idoneità conseguita in pubblici concorsi per titoli ed esami interni ed esterni per accesso alla carriera di appartenenza, alle qualifiche superiori della stessa carriera e alle carriere superiori;

5) anzianità di servizio e qualifica posseduta nella carriera di appartenenza nelle amministrazioni di provenienza;

6) titoli professionali aventi valore legale;

7) pubblicazioni originali e attività di ricerca scientifica, documentabili;

8) corsi di perfezionamento e di specializzazione.

Art. 89.

Il periodo di prova di cui all'art. 48 è ridotto, per i dipendenti di cui all'art. 81 di qualifica superiore all'ausiliario, ad un anno.

Art. 90.

Ogni triennio, a partire dal primo gennaio 1973, si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale della Regione Lazio.

All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

NORMA FINALE

Art. 91.

Con successiva legge regionale verrà disciplinata l'attuazione dei principi di professionalità dei dipendenti regionali ferma restando la norma prevista dall'art. 55 della presente legge.

Verranno tra l'altro istituiti corsi di perfezionamento per i dipendenti regionali, specie per quelli appartenenti ai ruoli tecnici, al fine di valorizzarne specifiche competenze tecniche ed operative.

Art. 92.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 e precedenti, valutato in complessive L. 3.900.000.000, si farà fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 65/01 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

Per l'anno finanziario 1973 e successivi la spesa necessaria sarà stanziata con la legge di approvazione del bilancio.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1973.

TABELLA A

Qualifiche funzionali	Retribuzione somma lorda iniziale	dopo due anni
Funzionario direttivo	2.300.000	3.750.000
Collaboratore	2.000.000	3.000.000
Assistente	1.450.000	2.400.000
Ausiliario specializzato	1.800.000	1.920.000
Ausiliario qualificato	1.400.000	1.600.000
Ausiliario	1.250.000	1.250.000

Compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale, la 13ª mensilità e, se del caso, l'aggiunta di famiglia, l'indennità di missione, il compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato.

Competono successive classi di aumenti del 20% della retribuzione base della qualifica, al 5°, 10° e 28° anno di servizio, intendendosi per retribuzione base quella raggiunta dopo due anni.

CIPRIANI

(10050)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1973, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio approvata dal Consiglio regionale il 18 aprile 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio approvata dal Consiglio regionale il 18 aprile 1973 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) l'art. 51 è sostituito dal seguente:

Art. 51.

Nomina coordinatori

La Giunta regionale provvede, sentito il consiglio del personale, a conferire l'incarico di coordinatore sia dei settori operativi che degli uffici, tenendo presente l'anzianità di servizio e di qualifica del dipendente, i titoli da lui posseduti (titolo di studio, concorsi vinti o in cui ha conseguito la idoneità, pubblicazioni, iscrizioni negli albi professionali aventi valore legale, conoscenza di lingue, ecc.), l'aver ricoperto l'incarico di coordinatore di ufficio o di settore, nonchè di altre mansioni svolte.

Per quanto riguarda i coordinatori di settore e di ufficio da assegnare al Consiglio regionale, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Consiglio del personale, provvederà alle necessarie designazioni; successivamente la Giunta regionale procederà al conferimento dei relativi incarichi.

Le designazioni dell'ufficio di presidenza, così come le nomine effettuate dalla Giunta, qualora non concordino con il parere espresso dal Consiglio del personale, vanno motivate.

I coordinatori di settore sono scelti fra i funzionari direttivi che abbiano già ricoperto l'incarico di coordinatore di settore o di ufficio, ovvero che siano in possesso di una anzianità di almeno dieci anni nella qualifica ed abbiano frequentato il corso di cui ai seguenti commi.

I coordinatori di ufficio, sono scelti fra i funzionari direttivi e i collaboratori che abbiano frequentato un corso di formazione, che l'amministrazione organizzerà ogni anno, secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione e che abbiano superato i relativi esami finali, oltre che tra coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di coordinatore.

I coordinatori di ufficio con qualifica di collaboratore possono essere preposti solo ad uffici ai quali non risultino assegnati funzionari direttivi.

Al corso di formazione di cui sopra sono ammessi i funzionari direttivi che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi tre anni e i collaboratori che sempre alla data di inizio del corso abbiano svolto dieci anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi cinque anni.

Il rapporto tra il numero complessivo dei coordinatori di settore e di ufficio e quello del personale dipendente in servizio presso gli uffici regionali o presso enti locali della Regione per l'espletamento delle funzioni delegate, non può superare il 7 per cento.

L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di cinque anni; può essere rinnovato.

La revoca dei coordinatori è disposta dalla Giunta, inteso il consiglio del personale e su proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio regionale, con provvedimento motivato.

Nel periodo di durata dell'incarico, al coordinatore d'ufficio va liquidata l'indennità mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 960.000 annue lorde.

Al coordinatore di settore sempre per la durata dell'incarico va liquidata l'indennità mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 1.440.000 annue lorde.

I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l'orario stabilito ai sensi dell'art. 57 della presente legge, senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario effettuato;

2) L'art. 76, sesto comma, lettera *a*), primo periodo è sostituito dal seguente:

«in tre classi di stipendio raggiungibili al quinto, decimo e trentesimo anno di servizio.

3) l'art. 81 è sostituito dal seguente:

Art. 81.

Principi per l'inquadramento e trattamento economico

In aderenza alla legge regionale n. 3 del 5 maggio 1972, il personale proveniente dallo Stato o dalle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, dagli altri enti pubblici o di diritto pubblico, nonché quello comunque in servizio presso gli uffici della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ha diritto di essere inquadrato — anche in soprannumero — nei ruoli organici regionali nel rispetto di tutti i diritti acquisiti ivi compresi quelli derivanti da provvedimenti formali già adottati ed eventualmente ancora non perfezionati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso diritto di cui al primo comma compete ai dipendenti assunti con decreto del Presidente del Consiglio regionale, purché in servizio alla Regione stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contratti del personale già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, come pure i contratti già in atto e che scadranno dopo tale data sono prorogati fino allo inquadramento nei ruoli organici regionali.

L'inquadramento nei ruoli organici regionali del personale comunque in servizio presso la Regione Lazio avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalla ricordata legge regionale n. 3 del 5 maggio 1972, sia per quanto riguarda l'accertamento del possesso dei necessari requisiti, sia per la valutazione del servizio prestato e delle qualifiche rivestite presso la medesima Regione Lazio e presso le amministrazioni di provenienza.

L'assegnazione avverrà alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza all'atto dell'inquadramento, secondo le norme e i principi stabiliti dalla presente legge.

I dipendenti di cui al primo comma in possesso di un titolo di studio superiore a quello della qualifica cui appartengono e i dipendenti di cui al primo comma che abbiano svolto nell'amministrazione di provenienza e in quella regionale — per quattro anni — mansioni superiori a quella rivestita, svolta a seguito di atto formale, verranno a domanda inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza.

Nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, l'assegnazione alla fascia funzionale verrà effettuata dalla Giunta regionale caso per caso sulla base delle mansioni proprie della carriera o della qualifica raggiunta nell'amministrazione di provenienza.

L'anzianità pregressa maturata presso qualsiasi ente pubblico verrà determinata nella seguente maniera:

100% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato;

75% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica immediatamente inferiore;

50% per il servizio prestato sia nelle altre carriere corrispondenti alle restanti qualifiche, che in qualità di dipendente non di ruolo.

Nei confronti del dipendente che abbia prestato servizio per periodi tra loro non continuativi presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'anzianità pregressa — da determinare con le modalità sopra descritte — viene limitata alla somma dei periodi relativi al servizio effettivamente prestato.

Nel caso in cui il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento e determinato ai sensi dei commi precedenti, sia inferiore a quello complessivo previsto, da norme di legge, dal dipendente percepito presso l'amministrazio-

ne di provenienza, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno «ad personam» pensionabile e riassorbibile con la progressione economica.

I criteri di cui al presente articolo si applicano altresì in favore del personale che abbia assunto servizio presso la Regione Lazio successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempre che la richiesta di comando sia stata deliberata dalla Giunta regionale antecedentemente.

Detta ultima norma decade con l'approvazione dei ruoli organici del personale regionale;

4) l'ultimo comma della tabella *A* è sostituito dal seguente:

«Competono successive classi di aumento del 20% della retribuzione base della qualifica, al 5°, 10°, 30° anno di servizio, intendendosi per retribuzione base quella raggiunta dopo due anni».

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1973.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1973, n. 22.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle spese di impianto dei Consorzi sulle quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle Province entro il limite di cinque miliardi, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, sono compresi gli oneri per l'indennizzo dovuto agli ex concessionari che cessano dalla gestione dei pubblici servizi di trasporto affidati a detti Consorzi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cinque miliardi di cui al precedente articolo si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'8% da estinguersi in quaranta semestralità costanti posticipate.

Alla spesa di L. 250 milioni derivanti dall'ammortamento dei mutui predetti per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 1963 del medesimo stato di previsione della spesa; alla maggiore spesa di L. 250 milioni per l'anno 1974 e successivi si farà fronte con il previsto incremento naturale della quota del fondo comune attribuita alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, è abrogato.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire cinque miliardi prevista dall'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11, si provvede con l'incremento, dal primo gennaio 1974, della tassa regionale di circolazione derivante dall'applicazione del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1973

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1973, n. 23.
Protrazione dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità a quanto previsto dalla legge statale n. 93 del 30 marzo 1973, l'esercizio finanziario 1972 è protratto fino al 31 dicembre 1973, ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.

Conseguentemente i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario 1972 sono prorogati di un anno.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 maggio 1973.

(10051)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.